

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/232/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/231/CE⁽⁵⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina;

considerando che gli Stati membri possono autorizzare solamente le importazioni di ovini e caprini provenienti da paesi terzi che figurano su un elenco e che sono stati autorizzati a tal fine;

considerando che alcuni paesi terzi soddisfano le condizioni per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (per quanto concerne la *B. melitensis*);

considerando che le importazioni di ovini e caprini da macello, da ingrasso e da riproduzione comportano rischi sanitari diversi, che giustificano la compilazione di elenchi di paesi terzi distinti;

considerando che le autorità competenti dei paesi terzi iscritti negli elenchi hanno confermato che debbono essere loro obbligatoriamente notificati i casi sospetti delle seguenti malattie: afta epizootica, peste bovina, febbre della Valle del Rift, peste dei piccoli ruminanti, rabbia, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, malattia del trotto, stomatite vescicolosa, febbre catarrale degli ovini, pleuro-

polmonite contagiosa dei caprini, brucellosi (*B. melitensis*), epididimite contagiosa (*B. ovis*), dermatite nodulare e carbonchio ematico;

considerando che le competenti autorità dei paesi terzi che figurano negli elenchi si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, entro 24 ore dall'insorgere, le seguenti malattie: afta epizootica, peste bovina, febbre della valle del Rift, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, stomatite vescicolare e febbre catarrale degli ovini;

considerando che questi elenchi possono essere modificati in qualsiasi momento per tener conto di nuove informazioni o dell'evolvere della situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione solamente da paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'elenco dell'allegato, parti 1 o 2, e che sono conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato I, parti 1a o 1b della decisione 93/198/CEE, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini da ingrasso solamente dai paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato, parte 3, e che sono conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato II, parte 1a della decisione 93/198/CEE.
3. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini da riproduzione solamente dai paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato, parte 4, e che sono conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato II, parte 1b della decisione 93/198/CEE.
4. Sono riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) solamente i paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato, parte 5.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

Elenco di paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1a della decisione 93/198/CEE della Commissione per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Islanda
Norvegia
Svizzera

PARTE 2

Elenco di paesi terzi autorizzati a usare il certificato di cui all'allegato I, parte 1b della decisione 93/198/CEE della Commissione per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Bulgaria (sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoonosanitaria)
Canada esclusa la regione dell'Okanagan Valley, nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120°15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119°35' di longitudine e 50°30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50°45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118°15' di longitudine e 49° di latitudine

Croazia
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Nuova Zelanda
Polonia
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Ungheria

PARTE 3

Elenco dei paesi terzi che debbono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1a della decisione 93/198/CEE della Commissione per l'importazione di ovini e caprini da ingrasso

Bulgaria (sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoonosanitaria)
Canada esclusa la regione dell'Okanagan Valley, nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120°15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119°35' di longitudine e 50°30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50°45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118°15' di longitudine e 49° di latitudine

Cile
Croazia
Groenlandia
Islanda
Malta
Norvegia
Nuova Zelanda
Polonia
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Svizzera
Ungheria

PARTE 4

Elenco dei paesi terzi che debbono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1b della decisione 93/198/CEE della Commissione per l'importazione di ovini e caprini da riproduzione

Bulgaria	(sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoosanitaria)
Canada	esclusa la regione dell'Okanagan Valley, nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120°15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119°35' di longitudine e 50°30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50°45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118°15' di longitudine e 49° di latitudine
Cile	
Croazia	
Groenlandia	
Islanda	
Malta	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Polonia	
Repubblica ceca	
Romania	
Slovacchia	
Svizzera	
Ungheria	

PARTE 5

Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi

Groenlandia
Norvegia
Repubblica ceca
Slovacchia
